



**Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale**

**XXXIV Sessione Straordinaria**

**Deliberazione n. 348 del 29 luglio 2014**

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE - “Ulteriori modificazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)”

	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Barberini Luca	√		17 - Locchi Renato	√	
2 - Bottini Lamberto	√		18 - Mantovani Massimo		√
3 - Bracco Fabrizio Felice	√		19 - Mariotti Manlio	√	
4 - Brega Eros		√	20 - Marini Catuscia	√	
5 - Brutti Paolo		√	21 - Modena Fiammetta		√
6 - Buconi Massimo	√		22 - Monacelli Sandra		√
7 - Carpinelli Roberto		√	23 - Monni Massimo	√	
8 - Cecchini Fernanda	√		24 - Nevi Raffaele	√	
9 - Chiacchieroni Gianfranco	√		25 - Riommi Vincenzo		√
10 - Cirignoni Gianluca		√	26 - Rometti Silvano	√	
11 - Cintioli Giancarlo	√		27 - Rosi Maria		√
12 - De Sio Alfredo	√		28 - Smacchi Andrea	√	
13 - Dottorini Olivier Bruno	√		29 - Stufara Damiano		√
14 - Galanello Fausto	√		30 - Valentino Rocco Antonio		√
15 - Goracci Orfeo		√	31 - Zaffini Francesco		√
16 - Lignani Marchesani G. Andrea	√				

**PRESIDENTE: Giovanni Andrea Lignani Marchesani**

**CONSIGLIERI SEGRETARI: Alfredo De Sio - Fausto Galanello**

**L'ESTENSORE: Seriana Mariani**

**VERBALIZZANTE: Elisabetta Braconi**



## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge regionale 14 giugno 1994, n. 17;

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 655 dell'11 giugno 2014, depositato alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa in data 16 giugno 2014 e assegnato in pari data, per competenza, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento suddetto, concernente: "Ulteriori modificazioni della L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)" (ATTO N. 1554);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 19 novembre 2013;

VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 1 luglio 2014 dal Comitato per la Legislazione ai sensi l'articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;


VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal relatore Consigliere Gianfranco Chiacchieroni (ATTO N.1554/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

*a) con votazione separata articolo per articolo,  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge, che ha registrato n. 18 voti*



*favorevoli, espressi all'unanimità nei modi  
di legge dai 18 Consiglieri presenti e  
votanti*

### **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni della L.R. 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea)", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:

#### **Art. 1**


##### **(Modificazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17)**

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea), le parole: "lettere a), b), c), d), e), f), g)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b), c), d), e), f), g)".

#### **Art. 2**

##### **(Modificazioni dell'articolo 6 della l.r. 17/1994)**

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è sostituita dalla seguente:  
"b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di



prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione;”.

3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 17/1994 è abrogata.

### Art. 3

#### (Decorrenza dell'efficacia)

1. Gli articoli 4 e 6 della l.r. 17/1994, come modificati dalla presente legge si applicano anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 7 della medesima l.r. 17/1994, alla data di entrata in vigore della presente legge.

*b) con distinta votazione che ha registrato n. 18 voti favorevoli, espressi all'unanimità nei modi di legge dai 18 Consiglieri presenti e votanti*

### DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore  
POI Supporto tecnico-amministrativo alle  
Commissioni e ai Comitati

*Seriana Marjani*

Il Dirigente  
del Servizio Legislazione e  
Commissioni

*Juri Rosi*